



CITTA' DI CORNATE D'ADDA

Provincia di Monza Brianza

DELIBERAZIONE N. **12**
in data: 25/02/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO DI IMPOSTA 2021 E SINO NUOVO ATTO

L'anno duemilaventuno addi venticinque del mese di Febbraio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

COLOMBO GIUSEPPE FELICE	P
VIGANO' ANTONIO VINCENZO	A
QUADRI FABIO	P
ARLATI ANNAMARIA	P
TERUZZI MARIA CRISTINA	P
QUADRI GIANLUCA	P

Totale presenti **5**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Generale **dr.ssa Antonia Tarantino** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Giuseppe Felice Colombo** nella sua qualità di Il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO DI IMPOSTA 2021 E SINO NUOVO ATTO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021 i comuni, le province e le città metropolitane devono istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Tale canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- per effetto delle disposizioni contenute nella citata Legge 160/2019, articolo 1 commi da 837 a 845, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane devono istituire, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- ai sensi dell'art. 1 comma 847 legge 160 del 27 dicembre 2019 sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di cui alla medesima legge 160/2019. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5, nella seduta del 04/02/2021, è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6, nella seduta del 04/02/2021, è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone patrimoniale per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Considerato che:

- ai sensi degli articoli 5 comma 4, 50 comma 7, 59 comma 6 del "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", le tariffe e i coefficienti di valutazione, relativi alle tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria e le tariffe e i coefficienti da applicare alle pubbliche affissioni sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'art. 6 c. 12 del "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone patrimoniale per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate", le tariffe e i coefficienti di valutazione relativi alle tipologie di occupazione, sono determinati dalla Giunta Comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Viste:

- la deliberazione di G.C. n. 26 del 05/04/2012 con cui sono state approvate le tariffe della Tassa di Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche, confermate da ultimo con delibera di C.C. n. 48 del 27/12/2019;
- la deliberazione di G.C. n. 26 in data 07/03/2019 con cui sono state rideterminate le tariffe dell'Imposta di Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche affissioni, a decorrere dal periodo di imposta 2019.

Premesso che tali tributi continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente.

Visto l'art. 1 comma 817 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, secondo il quale *“il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*.

Preso atto che il Canone patrimoniale per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (per mercati) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche i prelievi sui rifiuti di cui alle disposizioni dei commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. n. 147/2013.

Ritenuto pertanto necessario, con il presente provvedimento, determinare le tariffe per il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone patrimoniale per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza dall'anno 2021 e sino a nuovo atto.

Atteso che i regolamenti approvati dal Consiglio Comunale per la disciplina dei due canoni prevedono una disciplina generale delle tariffe ed una articolazione tariffaria composita, determinata in relazione a maggiorazioni e riduzioni.

Considerata la suddivisione del territorio comunale di cui all'Allegato A del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, come meglio esplicitato negli allegati elenchi e planimetrie 2) e 3), in:

- “Zone” in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste l'occupazione;
- “Categorie” in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste la diffusione di messaggi pubblicitari.

Dato atto che, come da allegati prospetti, tariffe e coefficienti sono stati definiti in base ai parametri presenti nei sopra citati Regolamenti.

Rilevato che, in base alle proiezioni effettuate, si prevede il rispetto della condizione concernente l'invarianza di gettito di cui all'art. 1 comma 817 della L. 160/2019 sopra richiamato, attraverso l'applicazione delle tariffe che si approvano con la presente deliberazione.

Ritenuto, in considerazione degli adempimenti da porre in essere nel primo anno di applicazione, di differire i termini di versamento delle tariffe annuali del Canone Unico stabiliti al 31 gennaio 2021 dall'art. 56 del “Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” e dall'art. 8 del “Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone patrimoniale per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”, al 30 aprile 2021.

Visti:

- l'art. 42 lett. f del D.Lgs. n. 267/2000 il quale specifica che al Consiglio sono attribuiti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- il comma 169, art. 1, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria anno 2007) in base al quale “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l'articolo 151 del D. Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 106 c. 3 bis del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, stabilisce il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 al 31 gennaio 2021;
- il D.M. 13 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18/01/2021, contenente la proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021.

Richiamato l'art. 27 co. 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Atteso che sul presente atto non viene richiesto il parere del Collegio dei Revisori, conformemente alla sentenza n. 2022 del 29 luglio 2014 del Tar della Puglia, poiché il parere rappresenta un requisito di legittimità delle deliberazioni aventi natura regolamentare in tema di tributi locali, ma non è necessario per quelle relative alla determinazione delle tariffe e delle aliquote, in quanto la loro quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all'art. 174 del TUEL.

Vista la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa, e contabile del presente atto, resi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e dell'art. 147/bis - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di determinare le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone patrimoniale per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, per l'anno 2021 e sino a nuova deliberazione, come da allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di dare atto che le tariffe ed i coefficienti sono stati definiti in base ai parametri presenti nei Regolamenti approvati dal Consiglio comunale, considerata la suddivisione del territorio comunale di cui all'Allegato A del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, come meglio esplicitato negli allegati elenchi e planimetrie 2) e 3), in:
"Zone" in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste l'occupazione;
"Categorie" in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste la diffusione di messaggi pubblicitari.
3. di stabilire che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2021.
4. di differire, in considerazione degli adempimenti da porre in essere nel primo anno di applicazione, i termini di versamento delle tariffe annuali del Canone Unico stabiliti al 31 gennaio 2021 dall'art. 56 del "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e dall'art. 8 del "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone patrimoniale per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate", al 30 aprile 2021.

Considerata l'urgenza di provvedere per l'attivazione degli adempimenti amministrativi conseguenti.

Con successiva separata votazione unanime e favorevole, resa nei modi e nelle forme di legge ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Delibera di G.C. n. 12 del 25/02/2021

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Giuseppe Felice Colombo

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Antonia Tarantino
